



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



VERBALE n. 03 del 2020

In data 30 (trenta) del mese di settembre dell'anno 2020, alle ore 20.30, in seconda convocazione essendo andata deserta la prima chiamata delle ore 10.00 dello stesso giorno, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione «Psicologi per i Popoli Abruzzo» nella sede operativa dell'associazione sita in strada Colle Marino n. 19 (PE), per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- approvazione del nuovo statuto dell'associazione modificato ai sensi del DLG 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

La Presidente Maria Chiorazzo, accertata la presenza del Direttivo:

- Alessandra Curtacci (vice presidente);
- Costantino Santori (vice presidente);
- Marco Maria Conte (segretario);
- Maria Rosa Marsico (tesoriere);

e dei seguenti soci:

- Massimo De Santis;
- Ilenia Masci,

alle ore 20.40 dichiara valida e aperta la seduta.

La Presidente Maria Chiorazzo prende la parola, illustra e dà completa lettura del nuovo statuto.

L'assemblea accetta ed approva.

Esaurito l'argomento all'ordine del giorno, la Presidente Maria Chiorazzo dichiara chiusa la seduta alle ore 21.45, l'assemblea è sciolta.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il segretario
Marco Maria Conte

Associazione Psicologi per i Popoli Abruzzo
Via Colle Marino, 19, 65125, Pescara
C.F.: 93045510661

Il Presidente
Maria Chiorazzo

Alessandra Curtacci
Maria Rosa Marsico
Ilenia Masci



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 19 - 65125 Pescara (PE)

29 OTT 2020

N. 3941/3 serie

ATTO ESENTE

del
Tenz
SETTE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
IL D. MANUELA COSMI



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



STATUTO

“PSICOLOGI PER I POPOLI - ABRUZZO ODV”

Ente del Terzo Settore (ETS) - Organizzazione di Volontariato (ODV)

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, COMUNICAZIONI E DOMICILIO SOCI

L'Organizzazione di Volontariato “PSICOLOGI PER I POPOLI - ABRUZZO”, fondata il 27 luglio 2010, e iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo con Determinazione n°26 – Cod. DR2 del 16 febbraio 2011, si costituisce oggi, come “Psicologi per i Popoli – Abruzzo ODV” Ente del Terzo Settore adeguando il proprio statuto in conformità al Codice del Terzo Settore ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n.117, (di seguito indicato come OdV) e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili, con la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'OdV, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

L'OdV ha durata illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati ed ha sede legale nel Comune di Pescara, Via Colle Marino n. 19. L'Organo di amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale nell'ambito di un altro comune, fatto presente che il trasferimento della sede legale ad altro indirizzo nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, di istituire circoli, laboratori e spazi di aggregazione nel territorio dell'unione europea.

Salvo diversa indicazione, qualunque comunicazione debba essere resa dall'Organizzazione di Volontariato ai Soci ed agli utenti, essa s'intende eseguita con la pubblicazione sull'albo ufficiale, tenuto anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati, nella data nella quale è eseguita.

L'OdV tutela il diritto alla riservatezza dei propri associati.

Art. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'OdV “Psicologi per i Popoli - Abruzzo” nel rispetto di libertà ed uguaglianza degli associati e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo dei quali è portatrice, persegue senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 D.lgs. 3 luglio n.117.

Nel perseguimento delle finalità indicate, l'OdV promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

Attraverso il proprio impegno l'OdV “Psicologi per i Popoli - Abruzzo” si propone di svolgere in via prevalente le seguenti attività definite all'art.5 D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 alla:

- lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Sede Operativa: via Lago di Borgiano, 5, Pescara - *Sede Legale:* strada Colle Marino, 19, Pescara

Tel.: +39 340 82 98 839 (Presidente) – *Tel.:* +39 320 36 70 725 (Resp. colonna mobile)

Mail: pxpabruzzo@gmail.com - *C.F.:* 93045510661 – *Web:* pxpabruzzo.wordpress.com



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



- lettera b) interventi e prestazioni sanitarie;
- lettera c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lettera g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lettera i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione di tutte le forme di bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lettere l) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti.

Nello specifico l'OdV «Psicologi per i Popoli - Abruzzo» per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, si propone di:

- la costituzione e formazione di gruppi per la psicologia dell'emergenza e della post-emergenza;
- interventi di psicologia dell'emergenza per le popolazioni e i gruppi;
- interventi di appoggio psicologico ai soccorritori di emergenza;
- informazione, educazione allo sviluppo, promozione e difesa dei diritti umani;
- costituzione dei gruppi di appoggio sensibilizzati alle tematiche dell'emergenza e della cooperazione allo sviluppo e delle problematiche dell'immigrazione;
- realizzazione di specifici progetti e programmi a termine;
- iniziative di formazione in Italia e all'estero per volontari, cooperanti, soccorritori dell'emergenza e per i cittadini;
- selezione, formazione e impiego di volontari e cooperanti;
- azioni di sostegno all'integrazione multiculturale.

L'OdV può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti sì come previsto dall'art.6 D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

Le attività sopra descritte sono svolte dall'OdV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni dei propri aderenti in modo personale spontaneo e gratuito. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'OdV le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei Soci. È consentito, in particolari casi individuati dall'Organo di amministrazione, un rimborso massimo di €10 al giorno fino a 150€ al mese a fronte di autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 DPR 445/2000 (art.17, comma 4, D.lgs. 117/2017).

L'OdV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o indipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero dei volontari. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»

Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'OdV:

- le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- organizzazioni di volontariato;
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato (art. 32 comma 2 D.lgs. 117/2017).

L'OdV è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'OdV è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori** - sono quelle persone che hanno fondato l'OdV, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo;
- **Soci ordinari** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'OdV e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato;
- **Soci sostenitori** - sono quelle persone che condividono le finalità dell'OdV e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico;
- **Soci onorari** - sono quelle persone alle quali l'OdV deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'OdV.

Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

Chiunque intenda aderire all'OdV deve rivolgere domanda all'Organo di amministrazione.

In particolare, in essa deve:

- indicare le generalità ed il domicilio;
- dichiarare di condividere le finalità che l'OdV propone e di accettare e rispettare Statuto e l'eventuale Regolamento.

L'ammissione decorre dalla data di deliberazione dell'Organo di amministrazione che accoglie la richiesta.



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO



Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)

In caso di rigetto della richiesta d'ammissione (che deve essere comunicata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione) il candidato ha facoltà di ricorrere, avverso tale decisione provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'associazione, l'Organo di amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

Dove adottato il relativo regolamento, l'ammissione del socio persona fisica è subordinata all'effettuazione di un periodo di prova, la cui durata è stabilita nel regolamento stesso.

Durante tale periodo l'Organo di amministrazione valuta sulla scorta dei criteri stabiliti nel regolamento l'effettiva partecipazione del candidato alla vita associativa e la determinazione dello stesso a perseguire le finalità associative. Al termine del periodo, l'Organo di amministrazione decide l'accoglimento o il rigetto della richiesta d'ammissione. In caso di rigetto della richiesta d'ammissione il candidato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

L'accoglimento della domanda di adesione è obbligatoriamente negato alle persone fisiche che abbiano riportato sentenza penale di condanna, anche di primo grado, per un reato contro lo Stato o la Pubblica Amministrazione in genere.

Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie;
- morte;
- interdizione o inabilitazione;
- comportamenti non compatibili con principi, valori e finalità associative, ovvero col buon nome dell'associazione, la dignità dei singoli associati, le azioni svolte o programmate;
- il grave o ripetuto mancato adempimento degli obblighi assunti dal socio nei confronti della associazione ed il mancato pagamento della quota associativa nei termini;
- il mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- la non corrispondenza al vero delle informazioni comunque rese alla associazione o di alcuna di esse;
- la promozione o lo svolgimento, in modo diretto o indiretto, di attività in contrasto con gli interessi della associazione;
- la mancata partecipazione, senza motivo, alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento.

L'Organo di amministrazione delibera, nei casi previsti, sull'esclusione del socio. Avverso tali determinazioni del consiglio l'interessato ha facoltà di ricorrere avverso tale decisione, provvisoriamente esecutiva, all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



Art. 5 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'OdV;
- versare la quota associativa;
- prestare la loro opera a favore dell'OdV in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare effettivamente alla vita dell'OdV;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione di tutti gli atti deliberati, dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Art. 6 - ORGANI DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Gli organi dell'OdV sono: l'Assemblea, l'Organo di Amministrazione (Direttivo), l'Organo di Controllo (eventuale), l'Organo di revisione legale dei conti (eventuale).

A tutti i componenti degli Organi sociali non può essere attribuito alcun compenso (art. 34 comma 2 D.lgs. 117/2017).

Art. 7 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'OdV. Hanno diritto al voto i Soci che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di tre deleghe.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 2373 del codice civile.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o l'organo di amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'OdV ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di Amministrazione e, qualora previsti, dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti;
- approva l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sull'esclusione dei Soci nel caso in cui venga richiesto dall'aspirante socio in seguito al diniego dell'Organo di amministrazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dall'Organo di amministrazione.

L'Assemblea straordinaria:

Sede Operativa: via Lago di Borgiano, 5, Pescara - *Sede Legale:* strada Colle Marino, 19, Pescara

Tel.: +39 340 82 98 839 (Presidente) – *Tel.:* +39 320 36 70 725 (Resp. colonna mobile)

Mail: pxpabruzzo@gmail.com - *C.F.:* 93045510661 – *Web:* pxpabruzzo.wordpress.com



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO



Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sulla trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento dell'OdV e ratifica l'eventuale devoluzione del patrimonio, stabilendo a quale ente del terzo settore operante nello stesso ambito esso andrà destinato in base alle sue finalità statutarie;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro dell'organo di amministrazione eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche con l'utilizzo di strumenti informatici, ai Soci almeno quindici giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo (anche telematico) della sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'assemblea.

Art. 8 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE (DIRETTIVO)

L'organo di amministrazione governa l'OdV e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza (art. 26 comma 7 D.lgs. 117/2017).

L'Organo di Amministrazione è l'organo esecutivo e gestionale dell'OdV ed è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque) nominati dall'assemblea dei Soci fra i Soci medesimi.

I membri dell'Organo di amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti dell'Organo di amministrazione decadano dall'incarico, l'Organo medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Organo di



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



amministrazione. Ove decada oltre la metà degli amministratori, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di amministrazione.

All'Organo di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- proporre il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- elaborare il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'associazione;
- curare la parte finanziaria e contrattuale;
- incaricare o nominare soci o terzi a svolgere particolari compiti o mansioni, stabilendo poteri e limiti della rappresentanza sociale eventualmente attribuita.

L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo medesimo eletto fra i presenti. Il presidente ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci e gli è attribuita la rappresentanza dell'OdV di fronte a terzi ed in giudizio ed ha potere di firma negli atti amministrativi necessari alla gestione dell'OdV.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del consiglio più anziano d'età.

Il **Presidente** cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'organo di amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

Il **Segretario** provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza e del protocollo, alla gestione dei contatti, delle comunicazioni e delle convocazioni, alla redazione e alla conservazione dei verbali delle riunioni delle assemblee.

Il **Tesoriere** provvede alla tenuta dei registri della contabilità dell'OdV, nonché alla conservazione della documentazione relativa e alla gestione della cassa.

L'organo di amministrazione è convocato di regola ogni 3 (tre) mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi anche con l'utilizzo di strumenti informatici, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri dell'organo di amministrazione.

È possibile l'intervento alle riunioni dell'Organo di amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero in videoconferenza, purché sia possibile verificare il numero legale della stessa e l'identità degli associati che partecipano e votano e sia loro consentito di seguire la

Sede Operativa: via Lago di Borgiano, 5, Pescara - Sede Legale: strada Colle Marino, 19, Pescara
Tel.: +39 340 82 98 839 (Presidente) - Tel.: +39 320 36 70 725 (Resp. colonna mobile)
Mail: pxpabruzzo@gmail.com - C.F.: 93045510661 - Web: pxpabruzzo.wordpress.com



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO



Associazione di volontariato federata a «Psiconologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)

- rendite patrimoniali;
- raccolta fondi di cui all'art. 7 D.lgs. 3 luglio 2017;
- entrate derivanti da convenzioni e da attività diverse e secondarie e strumentali di cui all'art. 6 D.lgs. 3 luglio 2017;
- beni mobili o immobili pervenuti all'OdV a qualsiasi titolo.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'organo di amministrazione e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'OdV deve impiegare il patrimonio, gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste da statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. L'Organo di amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e s.m.i. Esso deve essere depositato presso la sede dell'OdV entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'OdV per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 12 - LIBRI SOCIALI

L'OdV deve tenere i seguenti libri sociali;

- libro degli associati tenuto dall'Organo di amministrazione;
- registro volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto dall'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti, qualora eletto, e tenuto dall'Organo stesso;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo degli eventuali altri organi associativi, tenuti dall'Organo a cui si riferiscono

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri sociali, previa richiesta scritta presentata all'Organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 15 comma 3 del D.lgs. 117/2017.

Sede Operativa: via Lago di Borgiano, 5, Pescara - *Sede Legale:* strada Colle Marino, 19, Pescara
Tel.: +39 340 82 98 839 (Presidente) - *Tel.:* +39 320 36 70 725 (Resp. colonna mobile)
Mail: pxpabruzzo@gmail.com - *C.F.:* 93045510661 - *Web:* pxpabruzzo.wordpress.com



PSICOLOGI PER I POPOLI – ABRUZZO

Associazione di volontariato federata a «Psicologi per i Popoli»
Associazione iscritta al «Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato» (L.R. n. 37/93 e successive modifiche. L.R. 16/2008 art. 103) e all'«Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile della Regione Abruzzo» (D.G.R. 392 del 19 maggio 2014)



Art. 13 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento per qualunque causa dell'OdV è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione, il quale nominerà gli eventuali liquidatori.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie riportate nell'art. 7 o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 14 – RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme di legge vigenti in materia.

Manuela Cosmi
Associazione Psicologi per i Popoli Abruzzo
Via Colle Marino, 19, 65125, Pescara
C.F.: 93045510661

[Signature]



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI
PESCARA

Ufficio Territoriale di Pescara
Piazza Italia, 15 - 65121 Pescara

I originale dell'atto qui
registrato il **29 OTT. 2020**

n. **3941** serie **3 serie**

Versati Euro **TENZO**
(Atto **ESENTE**) **SETTONE**

con Mod. del

IL DIRETTORE TERRITORIALE

ASSISTENTE TRIBUTARIO
MANUELA COSMI

29 OTT. 2020